



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Area Didattica, Didattica, Valutazione e Qualità
Ufficio per l'offerta formativa

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTE le linee guida della Commissione Europea sulla duplice carriera adottate a Bruxelles il 16 novembre 2012;

VISTE le Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea e di rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla duplice carriera degli studenti-atleti adottate il 14 giugno 2013;

VISTA l'approvazione del Programma Universitario per gli Studenti-Atleti: doppia carriera da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2021;

VISTO il Regolamento Studenti emanato con D.R. n. 283 del 08/07/2021;

DECRETA

Articolo 1

di emanare il Programma Universitario per gli Studenti-Atleti doppia carriera, allegato al presente Decreto di cui è parte integrante.

Articolo 2

Il Presente Decreto è pubblicato all'Albo online di Ateneo e sul sito web di Ateneo nella sezione Statuto e Regolamenti - Regolamenti dei Corsi di Studio all'indirizzo https://www.unite.it/UniTE/Ateneo/Statuto_e_regolamenti

Il Rettore
Dino Mastrocola



PROGRAMMA UNIVERSITARIO PER GLI STUDENTI-ATLETI: DOPPIA CARRIERA

Art. 1 - Oggetto e finalità del programma

Il presente regolamento disciplina i criteri di ammissione e permanenza degli studenti-atleti al programma “Doppia Carriera Studenti-Atleti”, in conformità con le linee guida della Commissione europea sulla duplice carriera adottate a Bruxelles il 16/11/2012 e le Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea e di rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla duplice carriera degli studenti-atleti adottate il 14/6/2013.

La finalità del programma è quella di permettere allo studente-atleta di combinare la propria carriera sportiva con lo studio in modo flessibile.

Art. 2 – Lo status di Studente Atleta

1. Lo Status di “Studente Atleta” è attribuito alle studentesse e agli studenti, anche con disabilità, regolarmente iscritti -in corso o fuori corso- a Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico che praticano sport ad alti livelli agonistici, partecipando a competizioni di particolare rilievo a livello nazionale o internazionale.

2. Più precisamente, al momento della presentazione della domanda di cui all’articolo 4, lo Studente Atleta di alto livello deve risultare iscritto ad una Società sportiva che pratici sport a livello agonistico e sia affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate ufficialmente riconosciute dal CONI/CIP e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere convocato nella Nazionale Italiana dalle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza ufficialmente riconosciute dal CONI per la partecipazione a programmi di preparazione e/o a gare ufficiali nelle discipline sportive rappresentate ai Giochi Olimpici e/o Paralimpici invernali ed estivi;
- b) per gli sport individuali nelle discipline sportive appartenenti a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI/CIP e rappresentate ai Giochi Olimpici e Paralimpici- essere campione olimpico e/o paralimpico, figurare nei primi 12 posti della classifica nazionale assoluta o di categoria giovanile e aver conquistato il podio nei campionati europei o mondiali;
- c) per gli sport di squadra nelle discipline sportive appartenenti a Federazioni Sportive Nazionali o discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI/CIP e rappresentate ai Giochi Olimpici e Paralimpici- partecipare al massimo campionato organizzato da Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate di appartenenza ufficialmente riconosciute dal CONI e rappresentate ai Giochi Olimpici e Paralimpici; per gli sport di squadra relativi a Federazioni Sportive Nazionali che hanno attivato un settore professionistico, si considera valida anche la partecipazione al campionato immediatamente inferiore alla massima categoria;
- d) essere studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate o dalla Lega professionistica di riferimento, ufficialmente riconosciute dal CONI o dal CIP;

3. È condizione essenziale per la fruizione delle agevolazioni di cui al presente Regolamento la regolarità della posizione amministrativa data dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

Art. 3 - Caratteristiche del programma

Agli studenti-atleti ammessi al programma viene offerto:

- a) la possibilità di immatricolazione in regime di tempo parziale, con ripartizione delle attività didattiche e dei crediti formativi in sei anni anziché in tre per i Corsi di Studio triennale, in quattro anni anziché in due per i Corsi di Studio magistrale, in dieci anni anziché in cinque per i Corsi di Studio magistrale a ciclo unico, con specifica tariffazione relativamente a tasse e contributi universitari;
- b) la possibilità di ottenere la sospensione temporanea degli studi per un anno, per importanti impegni sportivi, quali la partecipazione a Giochi Olimpici o Campionati Mondiali;
- c) di concordare con i docenti appelli ad hoc e, se necessario, anche online. Perché possa rendersi concreta tale possibilità è opportuno contattare il docente interessato almeno 7 giorni prima della data di esame, esplicitando le proprie difficoltà a svolgere l'esame nella data prevista così da potere permettere al docente di individuare una data alternativa anche se fuori dalla sessione d'esame;
- d) un docente referente del programma per ogni Facoltà, nominato dal Rettore su indicazione dei Presidi, con funzioni di tutor con il compito di seguire gli studenti nella loro carriera universitaria, di aiutarli a superare le difficoltà incontrate, di migliorare la qualità dell'apprendimento, di fornire consulenza in materia di piani di studio, mobilità internazionale, offerte formative prima e dopo la laurea, e di promuovere modalità organizzative che favoriscano la partecipazione degli studenti lavoratori all'attività didattica.

In fase di pre-immatricolazione, gli studenti-atleti possono fare riferimento al Comitato per lo Sport Universitario per informazioni e assistenza relativamente alla richiesta di partecipazione al programma.

Articolo 4 – Modalità di riconoscimento dello status di studente atleta

1. Il riconoscimento dello Status di “Studente Atleta” è operato, a domanda dello studente, all'atto dell'immatricolazione ovvero dell'iscrizione ad anni successivi al primo. Lo studente formula tale domanda attraverso il portale ESSE3 dichiarando, in forma di autocertificazione, quanto utile a comprovarne lo Status con allegazione di idonea documentazione.
2. Lo studente in via di immatricolazione o di iscrizione ad anni successivi al primo e che intenda conseguire lo Status di “Studente Atleta” è tenuto a presentare alla Segreteria studenti di riferimento apposita istanza cartacea predisposta dall'Ateneo (modulo Status di “Studente-Atleta” – Allegato 1 al presente Regolamento).
3. La Segreteria Studenti di riferimento trasmette la domanda e l'allegata documentazione all'Ufficio per l'Offerta Formativa (UOFF) e procede eventualmente all'iscrizione dello studente come “Studente Atleta” dell'Università degli Studi di Teramo sulla base degli esiti della valutazione espressa dalla Commissione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

4. Il riconoscimento ha validità per l'anno accademico di riferimento ed è rinnovabile su istanza dello Studente Atleta di anno in anno con le modalità precisate nell'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 5 - Posti disponibili

1. Non è previsto un numero massimo di studenti ammissibili per l'adesione al programma. Gli studenti-atleti che intendono iscriversi al Corso di Studio magistrale in Medicina Veterinaria e al Corso di Studio in Intensificazione Sostenibile delle Produzioni Orto-frutticole di Qualità devono necessariamente superare il test di ammissione così come previsto dalla normativa vigente.
2. Gli studenti che, nell'ambito del programma, hanno conseguito una laurea triennale e che decidano di proseguire gli studi con una laurea magistrale hanno accesso al programma in via prioritaria rispetto a nuovi studenti-atleti.

Art. 6 - Ammissione al programma

1. L'ammissione al programma avviene mediante valutazione del curriculum sportivo presentato dai candidati. Il Comitato per lo Sport Universitario fungerà da Commissione Valutatrice. Il Curriculum Sportivo, completo di dati anagrafici, risultati ottenuti, obiettivi e impegno deve essere redatto con lo scopo di presentare l'attività sportiva del candidato, ponendo in evidenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo degli elementi che saranno oggetto di valutazione:
 - l'eccellenza dei risultati già conseguiti;
 - l'importanza degli obiettivi per la stagione sportiva in corso;
 - l'entità dell'impegno richiesto dalla preparazione.
2. La domanda di ammissione può essere presentata nel rispetto delle norme specificate nel presente articolo, nell'articolo 4 e nel Regolamento Studenti.

Art. 7 - Esoneri dalle tasse universitarie

Agli studenti-atleti si applicano, per quanto attiene agli esoneri dalle tasse e dai contributi, le norme generali dell'Ateneo.

Art. 8 - Requisiti di permanenza

1. Lo studente-atleta è tenuto a rinnovare l'iscrizione all'Università degli Studi di Teramo ogni anno accademico. Contestualmente al rinnovo dell'iscrizione, lo studente-atleta dovrà inviare al Comitato per lo Sport Universitario un aggiornamento del proprio curriculum sportivo, riportando anche le attività di maggior rilievo dell'anno trascorso. La valutazione del curriculum aggiornato potrà portare a un cambiamento dello status di studente-atleta.
2. I requisiti di permanenza si articolano in requisiti di carriera e requisiti sportivi. Uscirà dal Programma lo studente-atleta che:
 - in riferimento ai requisiti accademici, non acquisisca alcun credito in un anno accademico o non acquisisca almeno 36 CFU in due anni accademici consecutivi;
 - in riferimento ai requisiti sportivi, termini la carriera atletica di alto livello o non risulti più in possesso dei requisiti di appartenenza al programma, considerato il curriculum sportivo.

Gli studenti-atleti che escono dal Programma continuano la carriera universitaria in qualità di studenti.

Art. 9 - Percorso di studio e conseguimento del titolo

1. Lo studente-atleta potrà accedere agli studi con una modalità equiparata all'iscrizione con impegno a tempo parziale in presenza dei requisiti di cui all'art. 3. La permanenza in tale status è subordinata a quanto fissato dall'art. 8.
2. La scelta della modalità di immatricolazione con impegno a tempo parziale comporta che le attività didattiche e i crediti formativi da conseguire nell'ambito del Corso di Studio vengono distribuiti su sei anni accademici anziché su tre per i Corsi di Studio triennale, su quattro anni accademici anziché su due per i Corsi di Studio magistrale, su dieci anni accademici anziché su cinque per i Corsi di Studio magistrale a ciclo unico.
3. Il numero di crediti da prevedere nel piano di studi per ogni anno accademico dovrà pertanto essere pari al 50% circa di quelli previsti per il corso di studio per gli studenti impegnati a tempo pieno nel rispetto delle eventuali propedeuticità individuate dal Corso di Studio.
4. Gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA) dovranno essere soddisfatti entro il primo anno di corso. Lo studente che non assolve l'OFA entro il primo anno di corso nonché entro scadenze previste dal Corso di Studio viene iscritto all'anno accademico successivo come ripetente al primo anno di corso e non potrà sostenere esami del secondo anno. Per tale studente resta in essere il dovere di assolvere l'obbligo formativo.
5. È possibile cambiare status sia per i Corsi di Studio triennale, sia per i Corsi di Studio magistrale biennali e magistrale a ciclo unico. Lo studente-atleta potrà effettuare una prima scelta all'atto dell'immatricolazione. In seguito sarà possibile richiedere soltanto una sola volta la variazione di status, purché lo studente soddisfi le seguenti condizioni:
 - a) nel caso di variazione di status da tempo pieno a tempo part-time, possibile già a partire dall'anno accademico successivo all'immatricolazione, oltre al possesso dei requisiti previsti per tale tipologia di iscrizione sarà necessario aver assolto tutti gli eventuali OFA contratti all'atto dell'immatricolazione. In caso contrario, sarà obbligo rinnovare l'iscrizione al primo anno ripetente come studente impegnato a tempo pieno;
 - b) nel caso di variazione di status da tempo part-time a tempo pieno, sarà necessario aver completato un'annualità intera prima di poter richiedere la variazione.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali e universitarie in materia.